



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 20/05/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 24 marzo 2010, n. 95

D. Lgs. n. 59/05 - AIA rilasciata a "DANECO IMPIANTI srl" Impianto "transitorio" di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani del bacino BA/2 - Comune di Giovinazzo Loc. S. Pietro Pago Cod. ippc 5.3 - 5.4 - Fascicolo 40. Autorizzazione esercizio VI lotto. Aggiornamento D.D. Servizio Ecologia n. 507 del 13/10/2009 e D.D. Servizio Ecologia n. 10 del 13/01/2010.

L'anno 2010 addì 24 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

Il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e grandi impianti

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Daneco Impianti s.r.l. (già Daneco Spa) con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 507 del 13 ottobre 2009;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 10 del 13 gennaio 2010 di modifica della D.D. 507 del 13 ottobre 2009, con la quale veniva stabilito che "il termine, previsto al punto 5.4 dell'Allegato A, di realizzazione ed avvio ad esercizio del primo dei tre sublotti (VI lotto) della discarica viene ridefinito in 60 giorni consecutivi dall'avvio delle operazioni preliminari di allestimento del cantiere e, quindi, entro e non oltre il giorno 23 febbraio 2010";

Vista la nota di trasmissione della società Daneco Impianti s.r.l. acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e grandi impianti al n. 992 del 27.01.10, con la quale la Società informava l'Ufficio

regionale di differire il termine di inizio lavori come prescritto nel provvedimento AIA - D.D. n.10 del 13.01.10, poichè solo in data 12 gennaio 2010 era pervenuto il provvedimento dell'UPA, di autorizzazione per l'attività di espianto degli alberi d'ulivo.

Considerato che con nota protocollo n. 2086 del 17.02.10, la Regione Puglia, Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, prendeva atto della data di trasmissione del provvedimento dell'UPA e allo stesso tempo chiedeva alla Società Daneco Impianti s.r.l. il necessario massimo impegno per rispettare i termini del cronoprogramma.

Viste le note della società Daneco Impianti s.r.l. con le quali la Società comunicava lo stato di avanzamento lavori e vista la nota acquisita al protocollo dell'Ufficio 3399 del 5.3.10 con la quale la stessa Società trasmetteva il collaudo in corso d'opera dei lavori di impermeabilizzazione del catino della discarica con guaina in HDPE relativo alla prima porzione del primo subplotto-1 a, e allo stesso tempo comunicava come data presumibile di fine lavori il giorno 12 marzo 2010, proponendo una nuova viabilità di servizio provvisoria di accesso allo stesso subplotto.

Vista la nota della Società Daneco Impianto s.r.l. con la quale veniva trasmesso il documento "Piano di Monitoraggio Generale - PMG - di Gennaio 2010 - Rev1" (Allegato B) parte integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla D.D. n. 507 del 13.10.09 e successiva D.D. n. 10 del 13.01.10.

Vista la nota della Società Daneco Impianto s.r.l., acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 3897 del 15.03.10, con la quale la stessa Società richiedeva "al fine di scongiurare ogni possibile rischio di una soluzione di continuità nell'esercizio delle attività di conferimento dei rifiuti" "l'immediato allestimento della porzione del II subplotto nelle aree già disponibili" e segnalava che "i tempi previsti per la realizzazione del c.d. impianto a regime di Giovinazzo, salvo cause di forza maggiore ammontano a 12 mesi dall'avvio dei lavori cosicché ... l'intero bacino di utenza non potrà prescindere da un fabbisogno complessivo di volumi di discarica transitoria corrispondenti all'intera capacità del VI lotto".

Visto l'elaborato Piano di Monitoraggio Generale - tavola Unica (Marzo 2010) - Scala 1:1000, trasmesso dalla Società a tutti gli Enti, così come richiesto in sede di CDS del 16.03.2010, ed acquisito agli atti dell'Ufficio Inquinamento e grandi Impianti con protocollo n. 4345 del 23.03.2010.

Considerate le risultanze delle conferenze di servizi tenutesi in data 10.03.10, 16.03.10 e 23.03.10 presso la Regione Puglia - Servizio Ecologia e visti i relativi verbali di Conferenza trasmessi a tutti gli Enti con note prot. n. 3721 del 10.03.10, prot. n. 4106 del 17.03.10 e prot. n. 4425 del 24.03.10 nelle quali si prendeva atto del certificato di collaudo definitivo della prima porzione del primo subplotto-a, allestito e pronto per il conferimento ed inoltre veniva stabilito quanto segue:

- La Conferenza si esprime favorevolmente alla proposta di accesso provvisorio al VI lotto, preso atto dell'assenza di motivi ostativi anche da parte della Provincia, richiedendo alla Ditta di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica di chiusura definitiva del III Lotto.
- La Conferenza si esprime favorevolmente alla prosecuzione dei lavori di allestimento dell'intero VI lotto della discarica senza soluzione di continuità, fermo restando che al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto a regime, tali lotti, anche se allestiti, non potranno essere più utilizzati.
- La Conferenza si esprime favorevolmente al PMC generale con le modifiche e prescrizioni impartite da Arpa con nota prot. 4328 del 22 marzo 2010 e dalla Provincia con nota allegata al verbale della CdS del 16 marzo 2010, disponendo che lo stesso venga aggiornato, entro un anno dall'avvio del VI lotto e comunque prima dell'avvio dell'impianto a regime, in esito alla valutazione di congruità e a valle dell'inoltro di apposita relazione tecnica da redigere a cura della ditta concessionaria anche alla luce delle osservazioni che la stessa Società ha verbalizzato come di seguito riportate:

- relativamente alle emissioni convogliate E2 riferite alla torcia e ai motori di recupero energetico del biogas si osserva che le frequenze imposte sono più restrittive rispetto a quelle proposte nel PMG nonostante trattasi di impianto poco significativo in quanto di potenza termica nominale inferiore a 3 MW termici per il quale ai sensi dell'art. 269 c.4 lett. d) del D.Lgs. 152/06 lo stesso non dovrebbe essere sottoposto ad autorizzazione;
- relativamente alle emissioni diffuse si esprime riserva sulla immediata praticabilità e applicabilità delle prescrizioni impartite. Ai fini della valutazione di congruità da parte degli enti competenti nei termini indicati, si riserva di presentare apposita relazione tecnica in relazione ai limiti e livelli di guardia imposti ed alle norme richiamate se applicabili all'attività di che trattasi, nonché alle metodiche applicabili e ai costi complessivi necessari all'esecuzione delle analisi come prescritte;
- relativamente al piano di interventi e alle operazioni in sequenza proposte si provvederà al loro adempimento e a relazionare tempestivamente agli enti competenti a cui spetta unicamente ogni decisione in merito all'eventuale "bloccaggio dei conferimenti" che si ritiene decisione non spettante all'impresa concessionaria.

Considerato che il Punto 1 "Identificazione dell'impianto" dell'Allegato A al Provvedimento D.D. n. 507 del 13.10.09 reca un errore materiale negli estremi identificativi dell'amministratore Unico della Daneco impianti s.r.l.

Visti inoltre:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

di prendere atto del collaudo definitivo del primo del primo sublotto-a, relativo VI lotto di Discarica, così come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, elemento essenziale per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica;

di esprimere parere positivo alla realizzazione della viabilità provvisoria, così come definito nell'Elaborato Grafico approvato "Planimetria viabilità operativa provvisoria Accesso VI lotto SUB 1-a - Scala 1:1000", allegato A, parte integrante del presente provvedimento, secondo quanto specificato dalla Società nel verbale di CDS del 10.03.2010 richiedendo alla Ditta di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica di chiusura definitiva del III Lotto;

di autorizzare l'intero allestimento del VI lotto della discarica senza soluzione di continuità, e successivo avvio all'esercizio previa acquisizione del relativo collaudo, fermo restando che al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto a regime, i sublotti, anche se allestiti, non potranno essere più utilizzati;

di stabilire che, alla data di entrata in funzione dell'impianto a regime, qualora il VI lotto non abbia raggiunto i profili di chiusura autorizzati con D.D. 507 del 13.10.09, la Società, comunque responsabile della gestione e post-gestione del lotto autorizzato, trasmetta a tutti gli Enti l'aggiornamento delle tavole inerenti i profili raggiunti e quelli di chiusura definitiva al fine della relativa approvazione;

di autorizzare l'elaborato "Piano di Monitoraggio Generale - PMG- di Gennaio 2010 - REV1", allegato B, quale piano di monitoraggio unico per l'impianto a transitorio e a regime, parte integrante del presente provvedimento, con le modifiche e prescrizioni impartite da Arpa con nota prot. 4328 del 22 marzo 2010 e dalla Provincia con nota allegata al verbale della CdS del 16 marzo 2010, allegate al presente provvedimento (Allegato C), quale parte integrante dello stesso;

di autorizzare l'elaborato Piano di Monitoraggio Generale - tavola Unica (Marzo 2010) - Scala 1:1000, richiesto in sede di CDS del 16.03.2010, trasmesso dalla Società a tutti gli Enti ed acquisito agli atti dell'Ufficio Inquinamento e grandi Impianti con protocollo n. 4345 del 23.03.2010;

di stabilire che il Piano di Monitoraggio Generale dovrà essere aggiornato, entro un anno dall'avvio del VI lotto e comunque prima dell'avvio dell'impianto a regime, in esito alla valutazione di congruità e a valle dell'inoltro di apposita relazione tecnica da redigere a cura della ditta concessionaria anche alla luce delle osservazioni dalla stessa formulate;

di stabilire che l'elaborato "Piano di Monitoraggio Generale - PMG - di Gennaio 2010 - Rev1", allegato B, sostituisce il piano di monitoraggio approvato con D.D. 507 del 13.10.09 Elaborato: C5 - Piano di sorveglianza e controllo - Novembre 2008;

di stabilire che la presente Autorizzazione è condizionata all'adozione dei necessari provvedimenti che l'autorità competente dovrà necessariamente disporre trattandosi di materia attinente la gestione dei rifiuti urbani;

di correggere l'errore materiale di cui al Punto 1 Allegato A del Provvedimento D.D. n. 507 del 13.10.09 dando atto che l'amministratore unico della Società è individuato nel Sig. Bernardino Filipponi nato a S. Benedetto del Tronto in data 26.05.1966;

di stabilire che la Società è tenuta alla compilazione e all'aggiornamento annuali del Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET), residente presso il sito internet di Arpa Puglia, mediante l'immissione dei dati sui punti di emissione convogliata e dei risultati degli autocontrolli periodici a camino effettuati;

di stabilire che restano invariate, fatto salvo quanto riportato ai punti precedenti, le disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 507 del 13/10/2009 del Servizio Ecologia e alla Determinazione Dirigenziale n. 10 del 13/01/2010;

di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Giovinazzo;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società "DANECO IMPIANTI srl" con sede legale in Via G. Bensi 12/5 - Milano;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Giovinazzo, all'ARPA

Puglia, Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'ATO BA/2 - c/o il Comune di Bari;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Francesca Visicchio

Il Dirigente dell'Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti
Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Antonello Antonicelli